

COMUNE DI VALLECROSLA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 26/01/2011 N° 7

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'A.R.T.E DI IMPERIA PER L'AFFIDAMENTO DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. N. 10/2004, PER IL PERIODO COMPRESO TRA LO 01.04.2009 ED IL 31.03.2012.

L'anno duemilaundici addì ventisei del mese di gennaio, alle ore 14:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 03.02.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 18.02.2011

Vallecrosia, li 03.02.2011

Il Segretario Generale

- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -

ASSESSORI	Presenti	Assenti
CROESE Dott. SILVANO	Sì	==
BIASI Geom. ARMANDO	Sì	==
TURONE Geom. TEODORO	Sì	==
BALBIS GRAZIANO	Sì	==
PERETTI GIANFRANCO	Sì	==
RONDELLI LUCIANA	Sì	==
	6	0

Estremi di esecutività

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 104 comma 4 del D.lgs. 267/2000 n° 207 il 26.01.2011
Vallecrosia li, 03.02.2011

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

OGGETTO : Approvazione bozza di convenzione con l'A.R.T.E. di Imperia per l'affidamento di funzioni di competenza comunale nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi della L.R. n. 10/2004, per il periodo compreso tra lo 01.04.2009 ed il 31.03.2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004 assegna ai Comuni alcune competenze in merito all'assegnazione ed alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, tra le quali quella relativa all'assegnazione degli alloggi E.R.P.;
- che nel territorio di Vallecrosia sono presenti alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'A.R.T.E. per i quali il Comune deve emanare apposito bando di assegnazione, anche nel caso che gli stessi alloggi siano già occupati in quanto potrebbero essere in qualunque momento lasciati liberi e riassegnati;
- che per gli Uffici Tecnici Comunali, risulterebbe particolarmente gravoso e dispersivo gestire le competenze sopra elencate, attribuite ai Comuni dalla L.R. n. 10/2004;
- che la stessa L.R. n. 10/2004 prevede ex art. 3, comma 3, la possibilità per i Comuni di avvalersi delle A.R.T.E. territorialmente competenti, previa convenzione, per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti connessi all'alienazione del proprio patrimonio;
- che l'art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro gli accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 17.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la bozza di convenzione tra l'A.R.T.E. di Imperia ed il Comune di Vallecrosia per l'affidamento a questa di alcune funzioni di competenza comunale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per il periodo compreso tra lo 01.04.2006 ed il 31.03.2009;
- che l'Azienda Regionale Territoriale Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Imperia, con sede in Via Armelio n. 70 – 18100 Imperia (IM), ha svolto, sulla base della convenzione approvata con il suddetto provvedimento, una serie di funzioni di competenza comunale, tra le quali merita



evidenziare l'assegnazione degli alloggi E.R.P., nel periodo compreso tra il 01.01.2006 ed il 31.12.2008;

TENUTO CONTO

- che in data 31.03.2009 è scaduta la convenzione per la gestione dell'Ufficio Casa stipulata con il Comune di Vallecrosia con decorrenza dal 01/04/2006;
- che l'Azienda, con Decreto n. 45/09 del 26/06/2009 ha approvato i nuovi corrispettivi dovuti all'A.R.T.E. dai Comuni in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni "Ufficio Casa", determinati per scaglioni di patrimonio ERP presente sul territorio comunale;
- che, l'A.R.T.E. di Imperia, con nota pervenuta agli atti di questo Comune in data 04.08.2009 – Prot. n. 9193 del 06.08.2009, ha, tra le altre cose, comunicato di essere disponibile ad un rinnovo per ulteriori tre anni della precedente convenzione, verso il riconoscimento di un compenso annuo di € 2.000,00 oltre IVA ai sensi di Legge;
- che, contattata per le vie brevi, l'A.R.T.E. di Imperia ha provveduto a trasmettere la nuova bozza di convenzione "Ufficio Casa", opportunamente aggiornata, al fine di poter ancora beneficiare delle possibilità offerte dall'ex art. 3, comma 3, della L.R. n. 10/2004, che prevede la possibilità del trasferimento di tutte le competenze comunali in materia di E.R.P. all'Azienda territoriale competente;

VISTA la bozza di convenzione tra l'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia, (A.R.T.E.), della Provincia di Imperia ed il Comune di Vallecrosia per l'affidamento all'A.R.T.E. di funzioni di competenza comunale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, (E.R.P.), per il periodo di ulteriori anni tre, decorrenti dalla data del 01.04.2009 e sino a tutto il 31.03.2012;

EVIDENZIATO che su detta bozza di convenzione ha già espresso parere favorevole codesta Giunta Comunale nella seduta del 19.01.2011, con riferimento al punto 4) della Miscellanea n. 2);

PRESO ATTO che i corrispettivi dovuti all'A.R.T.E. di Imperia per l'espletamento delle funzioni attribuite con la convenzione allegata dovranno essere versate posticipatamente entro 30 giorni dallo scadere dell'anno di riferimento;

RITENUTA detta bozza di convenzione meritevole di approvazione per le motivazioni indicate in premessa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai termini dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la bozza di convenzione allegata alla presente sotto la dicitura "Allegato A" e facente parte integrante della stessa, tra l'A.R.T.E. di Imperia e il Comune di Vallecrosia per l'affidamento alla medesima di funzioni di competenza comunale nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, così come disciplinato dalla la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004;
2. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo da corrispondere all'A.R.T.E. per l'espletamento di tutti gli incarichi di cui all'art. 2 della bozza di convenzione, riferito al periodo compreso tra lo 01.04.2009 ed il 31.03.2012, ammonta ad €. **7.200,00**, comprensivo di IVA ai sensi di Legge;
3. **DI IMPUTARE**, con riferimento alla prima annualità, la spesa di €. **2.400,00**, comprensiva di IVA ai sensi di Legge, in conto al Bilancio di previsione per l'Anno 2011, di prossima adozione, nel modo seguente:
 - per €. **200,00** sul Cap. 217, alla voce "*Convenzione per gestione alloggi E.R.P.*" – INT. 1.01.05.03 – gestione rr.pp. – (**IMPEGNO N° 2008.1823.0**) – Cod. SIOPE 1307;
 - per €. **500,00** sul Cap. 217, alla voce "*Convenzione per gestione alloggi E.R.P.*" – INT. 1.01.05.03 – gestione rr.pp. – (**IMPEGNO N° 2009.1815.0**) – Cod. SIOPE 1307;
 - per €. **1.000,00** sul Cap. 217, alla voce "*Convenzione per gestione alloggi E.R.P.*" – INT. 1.01.05.03 – gestione rr.pp. – (**IMPEGNO N° 2010.1748.0**) – Cod. SIOPE 1307;
 - per €. **700,00** sul Cap. 217, alla voce "*Convenzione per gestione alloggi E.R.P.*" – INT. 1.01.05.03 – gestione di competenza – (**IMPEGNO N° 2011.160.0**) – Cod. SIOPE 1307;
4. **DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa per la gestione del servizio da parte dell'A.R.T.E. di Imperia, per le annualità successive alla prima dovrà essere assunto con un successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio in relazione a quanto indicato in fase di redazione del P.E.G.;



5. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Patrimonio di trasmettere la presente deliberazione all'A.R.T.E. di Imperia per la regolarizzazione della convenzione e la collaborazione con lo stesso Ente per l'espletamento delle funzioni di cui alla L.R. n. 10 del 29.06.2004;
6. **DI DARE ATTO** che la convenzione approvata sarà sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante dell'A.R.T.E. di Imperia, anche dal Dr. **Silvano CROESE**, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vallecrosia;
7. **DI TRASMETTERE** in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;
8. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

* * *


IL SINDACO
(Dott. Silvano CROESE)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco CITINO ZUCCO)





“ALLEGATO A”

**CONVENZIONE FRA L’AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA ED IL COMUNE DI
VALLECROSIA PER L’AFFIDAMENTO ALL’ARTE DI FUNZIONI DI
COMPETENZA COMUNALE NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

L’anno, addì 01 del mese di

tra:

- il Comune di VALLECROSIA (C.F. e p. I.V.A.: 00247350085), in persona del Sindaco, Dott. SILVANO CROESE, in esecuzione della Delibera n° del
- l’A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia di Imperia, ex I.A.C.P. (C.F.: 00127020089) nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Arch. ENRICO SEMERIA, in esecuzione del proprio decreto n° del

PREMESSO

A. Che l’Art. 15 della Legge 07 Agosto 1990 n°241 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche concludano tra loro gli accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

B. che la Regione Liguria con Legge Regionale n° 10 del 29/06/2004 assegna tra l’altro, ai Comuni le seguenti specifiche funzioni:

- l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 3);
- gli interventi di sostegno economico e sociale della relativa utenza (art. 3);
- l’emanazione di appositi regolamenti sulla base della L.R. n.10 del 29/06/2004 e degli indirizzi regionali, aventi ad oggetto le procedure di assegnazione e di gestione, ivi compresi gli atti convenzionali di locazione, del patrimonio pubblico (art. 3);
- il monitoraggio annuale dell’offerta abitativa pubblica ed in base alle risultanze dello stesso l’emanazione, nel mese di settembre, di un bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 4);
- l’aggiornamento delle graduatorie già esistenti tramite la Commissione Regionale per l’Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) (art. 4);
- qualora il Comune abbia emanato il bando di concorso per l’assegnazione, l’individuazione di idonee forme di pubblicità dello stesso, estese anche ai restanti Comuni dell’ambito territoriale individuato ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera c (art. 4);

SILVANO CROESE
SINDACO
COMUNE DI VALLECROSIA



IL SINDACO
(Dr. Silvano CROESE)



- l'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente (art. 6);
- l'esame dei ricorsi presentati dagli interessati (art. 6);
- l'approvazione della graduatoria definitiva (art. 6);
- se sede dell'intervento, la formulazione di una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell'ambito territoriale, fatta salva la riserva del 60 per cento per i residenti da almeno due anni di cittadinanza italiana, per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione (art. 8);
- l'assegnazione, mediante l'utilizzo della graduatoria esistente al momento in cui si verifica l'assegnabilità, degli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero (art. 8);
- la formulazione di una graduatoria unificata con le modalità dell'art.8 comma 1, nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all'assegnazione di tutti o di parte degli alloggi recuperati o disponibili (art. 8);
- l'assegnazione degli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali, mediante l'individuazione nella graduatoria esistente degli aventi titolo, ovvero mediante la predisposizione di apposito bando (art. 8);
- l'individuazione di ulteriori criteri per l'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap (art. 8);
- in presenza di situazioni di emergenza abitativa, la sistemazione provvisoria in alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche in deroga al possesso dei requisiti per l'assegnazione, che non può eccedere la durata di due anni (art. 9)
- la possibilità di riservare agli appartenenti alle Forze dell'ordine una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l'assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale di tale facoltà (art. 9);
- la stipulazione dell'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario (art. 11);
- la fissazione dei tempi entro cui far sottoscrivere dall'assegnatario l'atto convenzionale di locazione, pena l'automatica decadenza dall'assegnazione (art. 11);
- la comunicazione, per ogni atto convenzionale di locazione stipulato, all'A.R.T.E. dei dati degli assegnatari e di tutti i componenti il loro nucleo familiare (art. 11);



- l'ampliamento del nucleo familiare nonché i subentri nell'assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione (art.12);
- la verifica, al momento della voltura dell'atto convenzionale, della non sussistenza per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione (art. 12);
- la stipulazione di apposita convenzione estesa anche a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi, con possibilità di ricomprendersi anche la gestione delle unità immobiliari che non rientrano nel regime dell'edilizia residenziale pubblica (art. 13);
- la predisposizione d'intesa con l'ente gestore di interventi di sostegno per attenuare le eventuali situazioni di disagio, qualora l'assegnatario o un componente del suo nucleo familiare abbia bisogno di assistenza sanitaria o sociale (art. 13);
- l'emanazione dei provvedimenti volti a disporre l'annullamento e pronunciare la decadenza dell'assegnazione previa verifica delle circostanze che impongono tali provvedimenti (art. 16);
- l'esecuzione dei provvedimenti che pronunciano la decadenza o l'annullamento dell'assegnazione (art. 16);
- l'attuazione dei procedimenti volti a rilasciare alloggi occupati senza titolo, l'emissione delle relative ordinanze ed esecuzione delle stesse (art. 17);
- l'eventuale previsione negli atti di locazione di specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell'art.16, la cui violazione comporti l'immediata risoluzione del contratto medesimo (art. 18);
- la possibilità di accollarsi, constatata la grave situazione personale o familiare dell'assegnatario, il pagamento di quanto dovuto dallo stesso soggetto, a titolo di canone di locazione e della quota dei servizi accessori (art. 19)
- la possibilità di autorizzare l'ampliamento del nucleo familiare nei confronti dei discendenti dell'assegnatario, qualora sia comprovata la convivenza con finalità di assistenza, entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n.10 del 29/06/04 (art. 34);

C. che la L.R. n. 10 del 29/06/2004 prevede ex art. 3 comma 3, la possibilità dei Comuni di avvalersi delle A.R.T.E. territorialmente competenti, previa convenzione, per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli adempimenti connessi all'alienazione del proprio patrimonio;

D. che il Comune di VALLECROSIA con Deliberazione n° del ha determinato di affidare nei termini e limiti di cui al successivo Art. 2 all'A.R.T.E. di Imperia l'espletamento dei compiti, funzioni e gestioni allo stesso Comune assegnati dalla Legge Regionale 10/2004;



E. che l'Amministratore Unico dell'A.R.T.E. della Provincia di Imperia, con proprio decreto n° in data, ha manifestato la disponibilità in merito alla stipula della presente Convenzione con la quale viene affidato alla stessa A.R.T.E. l'espletamento dei compiti e funzioni comunali di cui al punto precedente,

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO 1

Il Comune di VALLECROSIA affida all'A.R.T.E. di Imperia l'espletamento dei compiti, delle funzioni, nonché la gestione degli adempimenti di cui alla L.R. n.10 del 29/06/2004 di competenza del Comune nei limiti e nei modi precisati al successivo Articolo 2.

ARTICOLO 2

L'A.R.T.E. di Imperia accetta di svolgere tra le funzioni di cui al punto B delle premesse, le seguenti:

1. l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 3 - comma 2 lett. a);
2. il monitoraggio annuale dell'offerta abitativa pubblica ed in base alle risultanze dello stesso e l'emanazione, nel mese di settembre, di un bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. (art. 4 - comma 1);
3. l'aggiornamento delle graduatorie già esistenti tramite la Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) (art. 4 comma 1);
4. qualora il Comune abbia emanato il bando di concorso per l'assegnazione, l'individuazione di idonee forme di pubblicità dello stesso, estese anche ai restanti Comuni dell'ambito territoriale individuato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera c (art. 4 - comma 3);
5. l'istruttoria delle domande pervenute ed alla formazione della graduatoria provvisoria che riporta il punteggio conseguito da ciascun concorrente (art. 6 - comma 1);
6. l'esame dei ricorsi presentati dagli interessati (art. 6 - comma 2);
7. l'approvazione della graduatoria definitiva (art. 6 - comma 3);
8. se sede dell'intervento, la formulazione di una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell'assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell'ambito territoriale, fatta salva la riserva del 60 per cento per i residenti da almeno due anni di cittadinanza italiana, per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione (art. 8 - comma 1);



9. l'assegnazione, mediante l'utilizzo della graduatoria esistente al momento in cui si verifica l'assegnabilità, degli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero (art. 8 - comma 3);
10. la formulazione di una graduatoria unificata con le modalità dell'art.8 comma 1, nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all'assegnazione di tutti o di parte degli alloggi recuperati o disponibili (art. 8 - comma 4);
11. l'assegnazione agli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali, mediante l'individuazione nella graduatoria esistente degli aventi titolo, ovvero mediante la predisposizione di apposito bando (art. 8 - comma 5);
12. la stipulazione dell'atto convenzionale di locazione con l'assegnatario (art. 11 - comma 1);
13. la fissazione dei tempi entro cui far sottoscrivere dall'assegnatario l'atto convenzionale di locazione, pena l'automatica decadenza dall'assegnazione (art. 11 - comma 3);
14. l'ampliamento del nucleo familiare nonché i subentri nell'assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione (art.12 commi 2 e 3);
15. la verifica al momento della voltura dell'atto convenzionale, della non sussistenza per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare di condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione (art. 12 - comma 7);
16. l'emanazione dei provvedimenti volti a disporre l'annullamento e pronunciare la decadenza dell'assegnazione previa verifica delle circostanze che impongono tali provvedimenti (art. 16 - commi 1 e 2);
17. l'esecuzione dei provvedimenti che pronunciano la decadenza o l'annullamento dell'assegnazione (art. 16 - commi 4 e 5);
18. l'attivazione dei procedimenti volti a rilasciare alloggi occupati senza titolo, l'emissione delle relative ordinanze ed esecuzione delle stesse (art. 17);
19. l'eventuale previsione negli atti di locazione di specifiche condizioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nell'art.16, la cui violazione comporti l'immediata risoluzione del contratto medesimo (art. 18);
20. la possibilità di autorizzare l'ampliamento del nucleo familiare nei confronti dei discendenti dell'assegnatario, qualora sia comprovata la convivenza con finalità di assistenza, entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 29/06/04 (art. 34);

Tra le parti si conviene che le funzioni indicate al punto B delle premesse e non riportate sull'art.2 rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Agli accertamenti dei requisiti di cui agli artt. 5, 12 comma 7, 16, 17, L.R. n. 10/2004 provvederà il Comune mediante il Servizio di Polizia Municipale e senza alcun onere a carico dell'ARTE.



ARTICOLO 3

Per l'espletamento di tutti gli incarichi di cui al precedente Art. 2 della presente Convenzione, il Comune di VALLECROSIA corrisponderà all'A.R.T.E. di Imperia un compenso annuo lordo posticipato di Euro 2000,00=, oltre IVA di legge.

La liquidazione del compenso all'A.R.T.E. di Imperia, così come stabilito sopra, avverrà entro 30 giorni (trenta giorni) dallo spirare dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 7, della Legge Regionale n° 10/2004, limitatamente al patrimonio di ERP di proprietà del Comune di VALLECROSIA che nel periodo di validità della presente convenzione dovesse alla stessa essere assoggettato, le spese, i diritti e gli onorari legali di eventuali vertenze attive o passive faranno capo allo stesso.


Le parti danno atto che non rientrano nel novero delle disposizioni di cui al comma precedente le procedure di istruzione giuridico – amministrativa attuate dall'ARTE ai sensi del precedente art. 2, punti 16, 17, 18, comunque antecedenti ad eventuali impugnazioni da parte dei destinatari. ARTE assumerà a carico del proprio bilancio le relative spese sino a tale fase.

ARTICOLO 5

La presente Convenzione decorre dal 01/04/2009 e ha validità per tre anni, fino al 31/03/2012 L'Amministrazione Comunale e l'A.R.T.E., alla scadenza, si riservano di rinnovare la presente Convenzione per il triennio successivo, previa verifica delle condizioni applicate e del compenso pattuito.

Per il Comune di VALLECROSIA
Il Sindaco
(Dott. Silvano Croese)

Per l'A.R.T.E. di Imperia
L'Amministratore Unico
(Arch. Enrico Semeria)



PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

26.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gianni Ughetto

Gianni Ughetto



PATRIMONIO

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

il 26.01.2011
Si esprime parere favorevole
ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Reg. Giustina Sestu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

SEDUTA DEL

APPROVA - NON APPROVA - RINVIA

la proposta di deliberazione come sopra riportata, con voti:

- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DICHIARAZIONE DI VOTO:

.....
.....
.....
.....
.....

IL SINDACO

Archivio: 3 26 GEN. 2011
Prot. n. 100

IL SEGRETARIO

